

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, 1° agosto 2019  
tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo)

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premessi che

- in data 15 luglio 2008 Banca Fideuram e gli Organismi Sindacali Aziendali hanno sottoscritto un verbale di accordo per il riconoscimento del premio Aziendale relativo all'esercizio 2007 nonché per l'individuazione dei criteri ed indicatori utili per la determinazione del premio aziendale 2008 – 2009; analoghi accordi sono stati sottoscritti in data 17 luglio 2008 da Sanpaolo Invest SIM e Fideuram Investimenti SGR con i rispettivi Organismi Sindacali Aziendali;
- ad esito degli accordi, si è dato corso all'erogazione a titolo di Premio Aziendale 2008 dell'importo previsto a titolo di quota base – come definita al punto f. dei citati accordi - oltre che, in via meramente transitoria e con riferimento al solo esercizio 2008, dell'integrazione pari al 50% della differenza tra la suddetta quota base e l'importo tabellare pagato per l'esercizio 2007; ciò nonostante per mero errore materiale i testi dei verbali di accordo sottoscritti non contenessero al secondo capoverso del punto f. il riferimento al "50% della differenza" previsto nell'accordo di Capogruppo per le altre Società nella medesima situazione;
- nonostante i contenuti della trattativa e gli accordi sottoscritti, sono stati successivamente attivati contenziosi da parte di alcuni dipendenti delle suindicate società volti ad ottenere l'erogazione dell'intera differenza tra la quota base del Premio Aziendale 2008 e l'importo tabellare pagato per l'esercizio 2007; in tali casi le Aziende hanno dato corso, ovvero daranno corso, a quanto previsto dalle sentenze definitive pronunciate dalla Corte di Cassazione ovvero da sentenze passate in giudicato;
- all'attualità il Personale già destinatario del Premio Aziendale 2008 in forza dei verbali di accordo richiamati in premessa che, tuttora in servizio nell'ambito delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, non ha attivato contenziosi su tale questione ovvero che – a seguito di contenziosi in precedenza attivati - non ha impugnato la sentenza favorevole all'Azienda è quantificabile in circa 920 persone;

FABI

FISAC CGIL

FIRST/CISL

UNITA SINDACALE  
FALORI-SILCEA-SINFUB

UILCA

- anche in considerazione del contesto venutosi a creare Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Capogruppo, e la Delegazione Sindacale di Gruppo, abilitati ai sensi del Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 dicembre 2017 nonché dell'articolo 22, comma 1, del CCNL 31 marzo 2015 a sottoscrivere intese vincolanti per le Società del Gruppo in materia di premio aziendale, fermo ed impregiudicato quanto convenuto nel corso della trattativa di cui in premessa, convengono di definire la questione in un'ottica inclusiva, considerando le persone il fattore chiave abilitante del Gruppo ISP;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. nei confronti del Personale già destinatario del Premio Aziendale 2008 in forza dei verbali di accordo richiamati in premessa che, tuttora in servizio nell'ambito delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, non ha attivato contenziosi finalizzati al riconoscimento dell'intera differenza tra la quota base del Premio Aziendale 2008 – 2009 e l'importo tabellare pagato per l'esercizio 2007 ovvero che – a seguito di contenziosi in precedenza attivati su tale questione – non ha impugnato la sentenza favorevole all'Azienda si procederà all'erogazione di una ulteriore integrazione pari al 50% della differenza tra la quota base prevista per il Premio Aziendale 2008 e l'importo tabellare pagato per l'esercizio 2007, fermi i criteri individuali previsti dai citati accordi;
3. l'erogazione di cui al punto che precede sarà riconosciuta nel cedolino del mese di settembre 2019 a titolo di arretrato del Premio Aziendale 2008 e senza maggiorazioni e/o interessi rispetto a quanto già erogato al medesimo titolo.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN